

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE AI PLESSI DEL PERSONALE DOCENTE

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di novembre alle Grazie (Porto Venere), presso l'Ufficio di Direzione, in sede di contrattazione d'istituto prevista dall'art.6, comma 2 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, firmato il 14 luglio 2003 e dall'art.6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola siglato il 29/11/2007

Premesso che:

1. il presente contratto è finalizzato a garantire e migliorare il funzionamento della scuola, rispettando contemporaneamente i diritti di lavoratrici e lavoratori;
2. le parti ritengono che la disponibilità al confronto, la trasparenza e la condivisione degli obiettivi, costituiscono una condizione indispensabile per garantire qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico;

TRA

l'Istituto Comprensivo di Porto Venere, di qui in avanti indicato come Istituto, con sede in località Le Grazie, comune di Porto Venere (SP), Via Roma n°1, Codice fiscale n. 8000328011, rappresentato dal Dott. Gian Carlo Beretta, dirigente scolastico

E

la delegazioni sindacale composta dalle R. S. U., *Prof. A. Maria Batilla, Ins.te Maria Angelone – , ins. Maria Ruocco.*

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

CAPO I - Assegnazione ai plessi dei docenti

Art. 1 - Criteri generali

1. I presenti criteri sono finalizzati a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del progetto educativo d'istituto, nel rispetto dei diritti previsti per i lavoratori della scuola.
2. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1.
3. Nell'assegnazione ai plessi si dovrà tener conto anche delle competenze professionali e organizzative dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle opzioni manifestate dai singoli docenti.
4. Il rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo. non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente ha diritto ad essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1.
5. I docenti intenzionati a presentare domanda per essere assegnati ad un plesso, dovranno inviarla alla direzione dell'istituto, entro il trenta giugno di ogni anno scolastico.
6. I docenti assegnati per la prima volta all'istituto potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le assegnazioni dei docenti già appartenenti all'organico funzionale dal precedente anno scolastico.
7. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto, in assenza dei criteri indicati nei precedenti commi del presente articolo, l'assegnazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
8. Le assegnazioni saranno disposte con le seguenti fasi:
 - a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, in base ai criteri indicati dall'art. 4

- b. Assegnazione dei docenti che garantiscano l'insegnamento dell'informatica nella scuola elementare
 - c. Assegnazione dei docenti che permangono sullo stesso plesso.
 - d. Assegnazione dei docenti che usufruiscono della continuità didattica su progetto, in base a quanto stabilito dall'art. 3.
 - e. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico.
 - f. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta.
8. Dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione alle classi all'albo della scuola, i docenti hanno cinque giorni di tempo per presentare motivato reclamo al dirigente scolastico.

Art. 2 – Ripartizione del personale docente nelle diverse sedi scolastiche

I criteri generali esposti nell'art. 1 si applicano al corpo docente con le seguenti modalità:

1. garantire il numero di docenti necessario a coprire il tempo scuola previsto in ogni classe;
2. garantire la presenza dei docenti di sostegno per gli alunni portatori di handicap all'interno della classe;
3. garantire la realizzazione dell'ampliamento del tempo scuola, dove richiesto;
4. garantire la continuità dei docenti tutor delle classi prime elementari che partecipano alla sperimentazione della riforma del sistema scolastico.
5. utilizzare la contemporaneità docente per l'attuazione di progetti didattici finalizzati all'integrazione di alunni portatori di handicap e al recupero didattico - educativo per gruppi di alunni di classi diverse e la sostituzione dei colleghi nelle assenze brevi;
6. garantire attuazione del piano dell'offerta formativa, compresi gli insegnamenti aggiuntivi
7. utilizzare i docenti con titolo per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;
8. confermare i docenti delle classi intermedie, privilegiando nell'assegnazione dei posti, le classi che hanno subito disagi negli anni precedenti a causa della discontinuità
9. assegnare l'ambito disciplinare in funzione della preparazione professionale, applicando comunque il principio della rotazione.

Art. 3. Criteri per la definizione della continuità didattica

1. Con il termine continuità educativo - didattica si intende la prosecuzione di tutte le attività intraprese nel precedente anno scolastico, siano esse appartenenti al curricolo standard o a quello autonomo, di arricchimento formativo o recupero, purché previste nella progettazione didattico - organizzativa elaborata dal collegio docenti.
2. I progetti didattici extra - curricolari, di arricchimento formativo o recupero si intendono in continuità solo se di durata pluriennale o, qualora attivati nell'anno precedente, siano riproposti e riapprovati dal collegio docenti, per l'anno scolastico successivo.
3. Danno diritto alla continuità didattica:
 - l'aver operato nel plesso per il quale si chiede l'assegnazione, come titolare su posto comune, indipendentemente dal modulo o dalla sezione;
 - l'aver operato nel plesso per il quale si chiede l'assegnazione, come titolare di progetti di arricchimento formativo, di recupero e prevenzione della dispersione scolastica, di tempo prolungato, purché di durata uguale o superiore ai 180 giorni e a condizione che il progetto sia stato riproposto e approvato dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico a cui si riferisce l'assegnazione;
4. La continuità didattica si applica ai docenti che hanno effettivamente operato nel plesso su posto classe, sezione di scuola materna o modulo di scuola elementare o su progetti, per un periodo complessivo superiore a trenta giorni di servizio effettivo continuativo, da calcolarsi dal momento dell'assegnazione al plesso.
5. I docenti assegnati a due plessi sulla base all'art. 5, hanno diritto alla precedenza per continuità didattica su entrambi i plessi.

Art. 4 - Docenti di lingua straniera della scuola elementare e materna

1. I docenti specialisti di lingua straniera dovranno essere prioritariamente utilizzati nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni che ne hanno diritto in base alla normativa vigente. Il presente criterio prevale su tutti gli altri.
2. I docenti assegnati all'Istituto come specialisti di lingua straniera hanno diritto ad usufruire della precedenza per continuità didattica sul plesso in cui hanno operato nel precedente anno scolastico, solo in concorrenza con altri docenti specialisti.
3. I docenti specialisti di lingua straniera che hanno operato nel precedente anno scolastico su progetti di arricchimento formativo, di recupero e prevenzione della dispersione scolastica, di tempo prolungato, qualora siano successivamente assegnati all'Istituto come docenti su posto comune, hanno diritto ad usufruire della continuità didattica sugli stessi progetti, rispetto ai docenti che entrino per la prima volta a far parte dell'istituto.
4. I docenti specializzati in lingua straniera, entrati per la prima volta nell'organico funzionale, saranno assegnati ai plessi in modo da garantire, per quanto possibile, la presenza di un docente specializzato per ogni plesso.
5. I docenti specializzati in lingua straniera già operanti in un plesso, se in soprannumero rispetto alle esigenze effettive, potranno essere utilizzati in altro plesso nel successivo anno scolastico, al fine di garantire la presenza di insegnanti specializzati in tutte le scuole.

Art. 5. Docenti operanti su più plessi

1. Sulla base della programmazione didattica - organizzativa elaborata dal collegio docenti, gli insegnanti potranno essere assegnati a due plessi distinti.
In questo caso l'orario del docente non potrà prevedere la presenza in entrambi i plessi nello stesso giorno.
2. Al fine di realizzare progetti di particolare, rilevanza approvati dal collegio dei docenti, su richiesta degli insegnanti interessati, si potrà prevedere l'utilizzazione di un docente delle scuole materne plurisezionali su altri plessi, per un periodo di tempo non superiore al 50% dell'orario settimanale del docente stesso. In ogni caso, nella scuola plurisezionale, dovrà essere garantito il rapporto alunno – docenti previsto dai vigenti ordinamenti. A questo scopo, dovrà essere adottato l'orario indicato nel comma successivo.
3. Per garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, nelle scuole materne plurisezionali, i docenti organizzeranno l'orario su tre turni, in modo di garantire il massimo possibile di presenze nella fascia centrale della giornata.
4. I docenti di scuola media sono assegnati alle due scuole medie su organici distinti. Nel caso esistano docenti assegnati ad entrambe le scuole sarà possibile, in accordo dei rispettivi consigli di classe e con il docente interessato, utilizzare con un numero di ore diverse da quelle attribuite, sia i docenti di sostegno, sia i docenti operanti su progetto.

Art. 6 - Scambi professionali tra docenti i diverso ordine scolastico

1. Sulla base di specifiche competenze professionali e per realizzare gli obiettivi indicati dal piano dell'offerta formativa, nell'istituto potranno essere attivati scambi professionali tra docenti di diverso ordine scolastico. L'assegnazione di questi docenti a plessi diversi da quello dell'ordine scolastico di appartenenza, per le ore necessarie, potrà avvenire solo con l'esplicito consenso dei docenti stessi e previo parere favorevole dei rispettivi consigli di classe/interclasse/intersezione
2. Tale assegnazione potrà essere compensata con scambi tra docenti o attribuendo ai plessi che hanno subito una decurtazione parziale dell'organico complessivo, maggiori risorse finanziarie da imputare al capitolo dei fondi non finalizzati.

CAPO II - Assegnazione alle sezioni e alle classi

Art. 7 - SCUOLA MATERNA

1. L'assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo

educativo, la continuità didattica, le necessità organizzative della scuola dovute alla formazione di sezioni e le competenze professionali, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 297/94.

2. Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.
3. I docenti di nuova nomina o trasferiti da altre scuole, verranno assegnati alle classi successivamente a quelli che già operano nell'istituto.

Art. 8 - Scuola Elementare

1. L'assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo educativo, l'insegnamento della lingua straniera, la continuità didattica, la valorizzazione delle competenze professionali, le necessità organizzative della scuola, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 297/94.
2. Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.
3. I docenti di nuova nomina o trasferiti da altre scuole, verranno assegnati alle classi successivamente a quelli che già operano nell'istituto.

Art. 9 - SCUOLA MEDIA

1. L'assegnazione dei docenti alle classi avviene, nel rispetto dei criteri indicati dal collegio dei docenti, salvaguardando la necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo educativo, la continuità didattica, le necessità organizzative della scuola, dovute alla contrazione o all'aumento del numero delle classi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 297/94.
2. Quando non siano applicabili i criteri precedenti, si ricorre alla scelta dei docenti tramite domanda individuale scritta. Nel caso in cui più docenti scelgano lo stesso posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Non si applicano i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.
3. Assegnazione alle classi prime. I docenti che hanno concluso la classe terza nell'anno scolastico passato e che, di conseguenza, non devono garantire la continuità didattica, verranno, di norma, assegnati alla classe prima dello stesso corso da cui provengono. Gli stessi docenti potranno chiedere per iscritto di essere assegnati alla classe prima di altro corso, per le ore e per gli insegnamenti previsti. In caso di concorrenza sullo stesso posto, l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
4. I docenti di nuova nomina o trasferiti da altre scuole, verranno assegnati alle classi successivamente a quelli che già operano nell'istituto.

Art. 11 – Norme comuni

1. La continuità didattica si applica ai docenti che hanno effettivamente operato sul posto classe, sezione di scuola materna o modulo di scuola elementare o su progetti annuali per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi e non per i docenti che hanno solo nominalmente avuto l'assegnazione sulla classe, senza effettivamente insegnarvi.
2. L'ordine dei criteri potrà non essere rispettato solo per gravi e comprovati motivi che andranno indicati nel decreto di assegnazione alle classi e alle sezioni.

3. In caso di assenza non superiore ai 2 giorni del personale docente di scuola primaria non si procederà alla nomina del personale supplente, salvo casi di comprovata necessità, così come deliberato dal Collegio Docenti del 06/11/2008.

11. Raffreddamento dei conflitti

1. In caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, le parti si impegnano a darne reciproca comunicazione per attivare il tentativo di conciliazione interno alla scuola, entro 10 giorni dalla comunicazione stessa.

12. Durata del contratto e applicazione

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua esposizione all'ambo dell'istituto ed è valido sino alla stipulazione del contratto successivo.
Una copia del contratto dovrà essere inviata ai plessi dell'istituto.
2. Dopo una prima fase applicativa, il contratto potrà essere modificato con accordo di entrambe le parti.
3. Il presente contratto si applica in conformità con quanto stabilito dalla normativa generale, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati e integrativi, dai protocolli d'intesa nazionali e regionali relativi all'argomento.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto Comprensivo di Porto Venere

Il dirigente scolastico (Dott. Gian Carlo Beretta) _____

Per la parte sindacale

Prof. A. Maria Batilla (R. S. U.) _____

Ins.te Maria Angelone (R. S. U.) _____

Ins.te Maria Ruocco (R. S. U.) _____

I rappresentanti territoriali CGIL-CISL-UIL